

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI

DELEBERATO CON ATTO C.C. n° 100 del 22.09.2000

PREMESSA

Art.1 -FINALITA'

Art.2 -OGGETTO

Art.3- GESTIONE DI UN CAMPO DI CALCIO

**Art.4- MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO
COMUNALI**

Art.5- CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE

Art.6- QUADRO DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI DA AFFIDARE IN GESTIONE

**Art.7- PISTA E PEDANE DI ATLETICA ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO "ITALO
NICOLETTI" – REGOLAMENTO D'USO.**

PREMESSA

In ordine alla politica di assegnazione della gestione degli impianti sportivi pubblici l'Amministrazione Comunale ha sempre proceduto tramite l'assegnazione diretta della gestione stessa, in favore delle società sportive ricionesi richiedenti praticanti la specifica disciplina sportiva, e ciò perché ha ragionevolmente ritenuto che così facendo l'interesse pubblico fosse maggiormente soddisfatto.

Il suddetto principio di carattere generale è supportato dalla necessità di tenere in debita considerazione delle seguenti esigenze:

- a)- valutare la necessità di promuovere e sviluppare le attività sportive con lo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle stesse;
- b)- favorire la crescita delle società sportive di base ricionesi attraverso una gestione aperta delle strutture;
- c)- rendere agevole e responsabile la gestione degli impianti sportivi in stretto rapporto fra i gruppi sportivi e l'Amministrazione Comunale;
- d)- far sì che le attività che vengono svolte negli impianti sportivi siano ispirate al massimo utilizzo delle strutture, per corrispondere ai criteri di partecipazione già richiamati;
- e)- privilegiare gli aspetti promozionali, sociali ed agonistici dell'attività sportiva nonché lo svolgimento delle numerose manifestazioni collegate al binomio Turismo/Sport.

ART.1 – FINALITA’

- 1.1 L’Amministrazione Comunale promuove l’attività sportiva riconoscendone l’elevata funzione sociale, educativa e formativa.
- 1.2 Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 5 del presente articolo.
- 1.3 I servizi Sport e Patrimonio, in accordo con gli altri servizi interessati dell’Amministrazione Comunale, per quanto di rispettiva competenza, assolvono la funzione di referenti circa la gestione delle strutture sportive di proprietà comunale.
- 1.4 I servizi Sport e Patrimonio, con riferimento alle strutture sportive comunali, acquisito il parere della Consulta Sportiva Cittadina, redigono una proposta in merito alle linee programmatiche di mantenimento e sviluppo degli impianti sportivi, che debbono evidenziare:
 - a)- formulazione delle esigenze dei piani di manutenzione delle strutture ed espressione degli indirizzi di sviluppo degli impianti tenendo conto delle carenze evidenziatesi;
 - b)- formulazione dei piani di utilizzo degli spazi all’interno degli impianti;
 - c)- risposta a nuove tendenze sportive manifestatesi.
- 1.5 Il Consiglio comunale, sulla base della proposta di cui al punto precedente, formula gli indirizzi in merito alla politica sportiva che deve guidare l’azione dei soggetti gestori degli impianti. Tali indirizzi debbono essere espressi almeno ogni tre anni e, comunque, all’inizio di ogni nuova legislatura.
- 1.6 L’ufficio Sport e l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, esercitano una costante attività di verifica sulla corretta applicazione dei criteri di gestione definiti negli indirizzi programmatici e delle modalità approvate col presente regolamento, presentando, se necessario, osservazioni motivate e documentate.
- 1.7 La Consulta sportiva Cittadina, istituita con atto del Consiglio Comunale n°273 in data 19.11.92, ha funzione consultiva e può essa stessa presentare al Servizio Sport osservazioni motivate e documentate in merito alla gestione degli impianti sportivi comunali.

ART.2 – OGGETTO

- 2.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione esclusivamente degli impianti Sportivi comunali di calcio di cui al successivo Art.6, nell’ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.

ART.3 – GESTIONE DI UN CAMPO DI CALCIO

- 3.1 Per gestione di un campo di calcio si intende quel complesso di interventi sulla struttura e di agevolazione per l'accesso dell'utenza, definibili praticamente in:
- a)-**INTERVENTI SULLA STRUTTURA** consistenti in: manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di adeguamento in relazione all'evoluzione delle normative federali e di legge; interventi tesi a provvedere agli oneri economici legati alla fruizione di utenze varie;
 - b)-**INTERVENTI PER AGEVOLARE** l'accesso dell'utenza e tutelare la sicurezza consistenti in: distribuzione degli spazi e controllo sull'uso; riscossione tariffe; adempimenti amministrativi; interventi di vigilanza; determinazione dei livelli di responsabilità; priorità attribuita all'attività giovanile privilegiando le attività promosse dalla Scuola, dalle Società sportive, Enti e Federazioni Sportive; giusta considerazione all'attività con rilevanza turistica.
- 3.2 Nei campi di calcio comunali, pur sottolineando la priorità attribuita all'attività giovanile fino agli anni diciotto, sono privilegiate:
- a)- le attività promosse dall'Amministrazione Scolastica;
 - b)- le attività promosse dalle Associazioni e Società Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Federazioni Sportive del C.O.N.I.;
 - c)- le attività occasionali promosse da altri soggetti Pubblici;
 - d)- le attività con forte rilevanza turistica di interesse generale ed in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - e)- l'attività promossa dai vari gruppi, con esclusione delle attività con fini di lucro.
- 3.3 Va comunque garantito uno spazio destinato alle attività praticate da altri soggetti diversi dal Concessionario.
- 3.4 Le tariffe per i campi di calcio comunali sono fissate, sentita la Consulta Sportiva Cittadina, definendo il limite massimo da applicare per ogni tipologia di utenti e i criteri di rivalutazione delle stesse, nonché le modalità per eventuali esenzioni.
- 3.5 L'Amministrazione Comunale si riserva, previo accordi e comunicazioni, di poter utilizzare la struttura ed i relativi servizi di custodia e pulizia per un massimo di n°15 giornate ogni anno, in occasione sia di manifestazioni sportive cittadine sia di manifestazioni turistico/sportive.

ART.4 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI

- 4.1 Il Comune di Riccione è proprietario di campi di calcio comunali, definiti nel successivo Art.6 del presente Regolamento, che si connotano per le seguenti caratteristiche:
- a)- la rilevanza è prettamente sociale, in quanto costituiscono centro di aggregazione e di socializzazione generalmente per un ambito territoriale ben definito;
 - b)- la rilevanza economica non è notevole;
 - c)- si tratta, altresì, di centri di partecipazione, mediante soprattutto l'associazionismo sportivo locale, che diventa soggetto rappresentativo delle comunità;
 - d)- la pratica sportiva che in essi si svolge è prettamente amatoriale e dilettantistica.

- 4.2 Il Comune di Riccione gestisce tali campi di calcio comunali mediante concessione di servizio a soggetti in grado di garantire i seguenti obiettivi:
- a)- radicamento nel tessuto sociale del quartiere e/o zona in cui è presente l'impianto sportivo;
 - b)- mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di aggregazione della comunità locale;
 - c)- promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
 - d)- promozione delle diverse forme di partecipazione, quale quella dei volontari e delle persone anziane.
- 4.3 Il Comune di Riccione individua, a trattativa diretta, il soggetto affidatario della gestione dei campi di calcio comunali che è generalmente l'espressione sportiva che in quel territorio, negli anni, per coinvolgimento e partecipazione, si è sviluppata nell'impianto sportivo stesso, determinandone le caratteristiche stesse che oggi si definiscono "a rilevanza sociale".
- 4.4 L'affidamento della gestione dei campi di calcio comunali avviene mediante concessione disciplinata da apposita convenzione, che deve contenere gli elementi previsti espressamente nel successivo Art.5.

ART.5 – CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

- 5.1 L'affidamento sarà ispirato:
- a)- alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto;
 - b)- a garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;
 - c)- ad assecondare, soddisfare e sviluppare la domanda di sport.
- 5.2 La convenzione non potrà prescindere dai seguenti contenuti:

5.2.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

5.2.2 - PROPRIETA' DELL'IMPIANTO

5.2.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La concessione non può avere la durata superiore ad anni nove, fatta salva la possibilità del Comune di revocarla anticipatamente per sopravvenute necessità ed esigenze di pubblico interesse. Deve essere prevista la facoltà per la Concessionaria di recedere anticipatamente per comprovate difficoltà di carattere economico, previa comunicazione da inviarsi al Comune con almeno sei mesi di anticipo.

5.2.4 - USO E MODALITA' DELLA GESTIONE

L'impianto assegnato in concessione deve essere utilizzato per lo svolgimento di partite di calcio relative al perseguimento delle finalità sociali e sportive della Concessionaria.

Può essere consentito, altresì, l'utilizzo per l'organizzazione di attività extracalcistiche, previo NULLA OSTA dell'Amministrazione Comunale.

La Concessionaria deve gestire l'impianto secondo le seguenti modalità:

a - Piena responsabilità relativa alla custodia, sorveglianza e coordinamento.

b - L'orario quotidiano di apertura e chiusura nonché il programma annuale di utilizzo devono essere previamente concordati con il Dirigente del Settore Sport, con l'intesa che la Concessionaria non può mettere in atto procedure che determinino una selezione dell'utenza.

c - Fissazione delle tariffe orarie per l'utilizzo dell'impianto, che saranno introitate dalla Concessionaria e che potranno essere successivamente modificate previa autorizzazione del Comune.

Tenuto conto dell'importanza che assume il turismo sportivo per la nostra Città, occorre prevedere il diritto per il Comune di disporre gratuitamente dell'impianto per un massimo di quindici giorni nell'arco dell'anno per lo svolgimento di manifestazioni che il Comune stesso intende organizzare direttamente o in collaborazione sia con la Concessionaria sia con Enti, Società, Federazioni, ecc. In tale ottica è inoltre opportuno che il Comune si riservi la disponibilità di utilizzare l'impianto anche per ulteriori giorni nell'arco dell'anno, differenziati per caratteristiche di ciascun impianto, previo rimborso in favore della Concessionaria di una somma forfettaria.

Per i succitati giorni la Concessionaria dovrà garantire, a proprie cure e spese, tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo dell'impianto (custodia, vigilanza, conduzione degli impianti ecc.).

d - I funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale devono avere sempre libero accesso per svolgere mansioni di controllo e sorveglianza.

e - La Concessionaria per lo svolgimento dell'attività sportiva ed extrasportiva può avvalersi di personale proprio, di terzi nonché di personale impegnato a titolo di volontariato, assumendosene ogni e qualsiasi responsabilità.

f - Fissazione dell'utilizzo riservato alla Concessionaria per allenamenti, per la disputa di partite o per l'organizzazione di iniziative sportive ed extrasportive.

Laddove la dimensione dell'attività sportiva della Concessionaria lo permetta, occorre prevedere la possibilità di riservare alcuni spazi per allenamenti e partite in favore di altre società o gruppi sportivi riciclonesi partecipanti a Campionati organizzati dalla FIGC o da un Ente di Promozione Sportiva.

5.2.5 - RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA

5.2.6 - ONERI ED OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

Sono poste a carico della concessionaria tutte le spese di gestione dell'impianto comprese la manutenzione ordinaria a regola d'arte. A tale scopo alla convenzione dovrà essere allegato un disciplinare contenente le modalità e le cadenze di massima degli interventi e adempimenti previsti a carico della Concessionaria

5.2.7 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Rimangono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria comprendenti le opere di adeguamento alle norme vigenti o che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

5.2.8 - PUBBLICITA'

Il Comune affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità sonora e cartellonistica che dovrà essere effettuata conformemente ai Regolamenti della FIGC e, per quanto riguarda lo Stadio Centrale annesso al centro Sportivo "Italo Nicoletti", della FIDAL. Tutte le entrate derivanti dalla pubblicità verranno introitate direttamente dalla Concessionaria che si deve impegnare al pagamento delle relative imposte o diritti.

5.2.9 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BAR/RISTORO

La Concessionaria è autorizzata a gestire il servizio di bar ristoro eventualmente esistente nell'impianto con autorizzazione di tipologia "C" operante limitatamente al periodo di concessione senza possibilità di trasferimento ad altro soggetto.

Per la gestione del servizio bar, che dovrà osservare l'orario massimo di apertura concomitante con l'orario di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria può nominare un delegato in regola con le norme commerciali e sanitarie vigenti.

5.2.10 – CUSTODIA

A carico della Concessionaria.

5.2.11 - CAPIENZA

Si rinvia alle norme vigenti, con la precisazione che, qualora per l'organizzazione di eventi straordinari la capienza prevista per ciascun impianto non fosse sufficiente, tutti i lavori di adeguamento dovranno essere effettuati a cura e spese della Concessionaria.

5.2.12 - CANONE DI GESTIONE

L'art.3 – comma 66° - Legge 28.12.95 n°549, prevede che gli impianti sportivi pubblici possano essere assegnati a Società sportive dilettantistiche affiliate al CONI o Enti di Promozione Sportiva applicando un canone ricognitorio che deve, quindi, essere inteso come moderato o irrisorio.

L'ammontare del suddetto canone moderato sarà ovviamente rapportato soprattutto all'attrezzatura e ai macchinari affidati in gestione alla Concessionaria.

5.2.13 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA

A titolo di concorso nelle spese di gestione dell'impianto il Comune corrisponderà alla Concessionaria un contributo annuo a fronte delle seguenti spese:

a) - consumi (luce, gas, acqua) pari al 100% della spesa storica sostenuta dal Comune a tale titolo. Laddove non sia possibile risalire alla spesa storica, a causa delle deficienze strutturali dell'impiantistica che non permettano una determinazione analitica dei consumi, si dovrà procedere all'installazione di soluzioni tecniche o modifiche all'impiantistica al massimo entro sei mesi con spese a carico del Comune e con modalità da definirsi nelle singole convenzioni. Qualora per il 1° anno vi sia l'impossibilità di determinare con esattezza l'ammontare dei consumi annui (luce, gas e acqua) si fisserà una cifra presunta, rapportata anche ai consumi di altri impianti sportivi analoghi, che esclusivamente per il 2° anno di gestione sarà rivista nell'importo a seguito sia della

presentazione del Bilancio Consuntivo sia delle risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno – con cadenza almeno bimestrale - da parte degli uffici comunali competenti al fine di accertare eventuali sprechi nei consumi e/o necessità di adeguamenti strutturali per diminuire gli stessi;

b) - manutenzione campo gioco corrispondente al massimo al 50% della spesa storica annua sostenuta dal Comune a tale titolo.

Dal terzo anno di gestione l'importo complessivo del contributo annuo, come sopra determinato, sarà aggiornato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il suddetto contributo verrà erogato in tre rate di cui:

la 1^a pari a 1/4 dell'importo complessivo;

la 2^a pari a 2/4 dell'importo complessivo;

la 3^a entro un mese dalla presentazione da parte della Concessionaria del Bilancio consuntivo della gestione unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 5.2.17.

5.2.14 - REFERENTE DELLA CONCESSIONARIA

5.2.15 - DIVIETI PARTICOLARI

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di sub-concedere in tutto o in parte l'impianto senza formale autorizzazione del Comune, ad eccezione per quanto previsto per il bar-ristoro.

La Concessionaria può avvalersi di terzi per l'organizzazione di iniziative extracalcistiche.

5.2.16 - INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Negli impianti concessi in gestione può prevedersi che l'esecuzione di interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria sia effettuata a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico/Patrimonio, riconoscendole così l'attribuzione della titolarità per richiedere ove occorra il rilascio di autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale.

Le proposte di migliorie e di manutenzione dovranno avere il parere preventivo del Settore LL.PP. e o PATRIMONIO nonché del SERVIZIO SPORT.

Il Comune per la realizzazione di tali lavori riconoscerà alla Concessionaria un contributo per le spese sostenute per un importo previamente definito di comune accordo in riferimento alla convenzione, alle caratteristiche dell'impianto e alla congruità e dimensione dell'intervento.

5.2.17 - CONTROLLO DELLA GESTIONE

Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati del Servizio Sport e Patrimonio per quanto di rispettiva competenza, il buon andamento della gestione e lo stato degli impianti, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni previste nella convenzione.

Il Comune, ogni anno, controllerà l'avvenuta manutenzione ordinaria redigendo un verbale di sopralluogo anche se negativo.

La Concessionaria, ogni anno, dovrà presentare al Comune la seguente documentazione:

- 1) - stato di utilizzazione dell'impianto suddiviso tra le varie utenze;
- 2) - stato di manutenzione ordinaria e straordinaria con indicazione degli interventi di rilievo effettuati nel corso dell'anno;
- 3) - bilancio consuntivo della gestione che deve essere pubblico e contenere la previsione che eventuali utili dell'attività calcistica ed extracalcistica saranno investiti nell'attività sportiva prevista nello Statuto Sociale o in miglioramenti degli impianti affidati in concessione;
- 4) - statuto della Società, elenco soci e composizione del Consiglio Direttivo, se modificati rispetto all'anno precedente;

5) - elenco degli iscritti partecipanti all'attività sportiva, suddiviso per categoria.

5.2.18 - REGOLAMENTO DI GESTIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER L'USO DELL'IMPIANTO

Con riferimento alle pedane e all'uso delle piste di atletica leggera, annesse al Centro Sportivo Comunale "Italo Nicoletti", la cui gestione rimane affidata all'Amministrazione Comunale, si conviene che il relativo utilizzo sia disciplinato così come previsto dal successivo Art. 7 del presente regolamento.

5.2.19 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DEL CONCEDENTE

La Concessionaria non può sospendere il servizio se non per cause di forza maggiore non imputabili alla medesima.

Qualora gli impianti dovessero rimanere inagibili per cause imputabili al Comune, potrà essere riconosciuta alla Concessionaria il risarcimento dei danni sofferti determinato di comune accordo.

Il Comune, compatibilmente con l'attività già programmata dalla Concessionaria e comunque con preavviso di 90 gg , potrà apportare agli impianti tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Qualora, per l'esecuzione sia di tali opere sia di interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza e non rinviabili , l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dalla Concessionaria.

5.2.20 - CAUZIONE

5.2.21 - PENALE

5.2.22 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

5.2.23 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

In caso di scioglimento della Società la Concessione di gestione si riterrà revocata.

La Concessionaria, nel corso della durata della convenzione, potrà apportare modifiche allo Statuto o trasformare la ragione sociale, fermo restando i seguenti obblighi:

- prosecuzione dell'attività calcistica;
- mantenimento delle finalità "non di lucro" oppure in caso di eventuali utili di bilancio, dell'obbligo di prevedere che questi siano interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

5.2.24 - RICONSEGNA

5.2.25 -REVISIONE DELLA CONVENZIONE

Nell'eventualità in cui venisse definita una convenzione tipo a livello nazionale, oppure nel caso di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno specifico Regolamento generale per la gestione degli impianti sportivi o di una modifica del presente regolamento, di comune accordo fra le parti, si procederà ad una revisione della Convenzione in conformità alle nuove norme, indipendentemente dalla durata della stessa Convenzione.

5.2.26 - REGISTRAZIONE

5.2.27 - SPESE CONTRATTUALI

Art.6 – QUADRO DEI CAMPI COMUNALI DI CALCIO

6.1 Gli impianti di calcio comunali disciplinati dal presente REGOLAMENTO sono i seguenti:

- 1)-CAMPO DI CALCIO DI VIA ALESSANDRIA
- 2)-CAMPO DI CALCIO DI VIA AREZZO
- 3)-IMPIANTO DI VIA BERGAMO
- 4)-IMPIANTO DI VIA PUGLIA
- 5)-STADIO CENTRALE E ANTISTADIO
- 6)-CAMPO DI CALCIO DI VIA MENAGGIO
- 7)-CAMPO DI CALCIO DI VIA VENEZIA
- 8)-CAMPO DI CALCIO DI VIA SICILIA

Art.7–PISTA E PEDANE DI ATLETICA ANNESSE AL CENTRO SPORTIVO “ITALO NICOLETTI” – REGOLAMENTO D’USO.

- 7.1 Rilevato che, annesse al Centro Sportivo “Italo Nicoletti” e in particolare allo Stadio Centrale, sono situate le pedane e le piste di atletica leggera, la cui gestione rimane affidata all’Amministrazione Comunale, si ritiene indispensabile regolamentarne l’utilizzo tenendo, oltretutto, conto che gli impianti di calcio annessi al succitato Centro Sportivo saranno concessi in gestione ad un altro soggetto.
- 7.2 L’utilizzo delle suddette pedane e piste di atletica leggera sarà disciplinato dall’allegato regolamento d’uso e norme di comportamento dell’utenza (allegato “A”), la cui inosservanza comporterà l’immediato allontanamento dall’impianto.
- 7.3 L’Amministrazione Comunale tramite i propri incaricati ha il compito di fare osservare a tutti gli utenti il succitato regolamento. La Concessionaria della gestione dei campi di calcio annessi al Centro Sportivo “Italo Nicoletti” ha l’obbligo di osservare e far osservare detto regolamento ed ha, altresì, il diritto di porre in atto tutti i provvedimenti necessari per la sua osservanza.
- 7.4 Ogni modifica al succitato regolamento dovrà essere debitamente approvata dall’Amministrazione Comunale.